## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. MORGAGNI SARA con sede legale in Forlì, Via Monda n. 66/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per serra agricola sita in Forlì, Via Monda n. 66/C.

n. DET-AMB-2024-4971 del 16/09/2024

Proposta n. PDET-AMB-2024-5211 del 16/09/2024

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante TAMARA MORDENTI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale AZ. AGR. MORGAGNI SARA con sede legale in Forlì, Via Monda n. 66/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per serra agricola sita in Forlì, Via Monda n. 66/C.

## LA DIRIGENTE

#### Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35":
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 Ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 20/06/2024, acquisita al Prot. Com.le 79615 e da Arpae al PG/2024/114679, dall'Impresa Individuale AZ. AGR. MORGAGNI SARA con sede legale in Forlì, Via Monda n. 66/C, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per scarichi derivanti da serra agricola sita in Comune di Forlì, Via Monda n. 66/C, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque domestiche in acque superficiali;
- acustica;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

**Atteso** che con nota Prot. Com.le 93205 del 23/07/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/134770, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento con contestuale richiesta integrazioni;

**Dato atto** che in data 26/07/2024 sono state trasmesse le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 94790 e da Arpae al PG/2024/138015;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- <u>Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali</u>: Autorizzazione Prot. Com.le 108963 del 06/09/2024, acquisita al PG/2024/160936 a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica del Comune di Forlì;
- Nulla osta acustico condizionato: Atto Prot. Com.le 103378 del 21/08/2024, acquisito al PG/2024/151720, a firma della Responsabile EQ dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente atto, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale AZ. AGR. MORGAGNI SARA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

- 1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore dell'Impresa Individuale AZ. AGR. MORGAGNI SARA (P.IVA 04681980407) con sede legale in Comune di Forlì, Via Monda n. 66/C, per scarichi derivanti da serra agricola sita in Comune di Forlì, Via Monda n. 66/C.
- 2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
  - Nulla osta acustico.
- 3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 3. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
- 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
- 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
- 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

# 10. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza

dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est D.ssa Tamara Mordenti

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 79677 del 20.06.2024 presentata dall'Azienda Agricola Morgagni Sara tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricati dell'Azienda Agricola sita in Forlì Via Monda 66c Foglio 269 particelle 18-19 ed individuati negli atti presentata;

Visto il parere favorevole di ARPAE acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 96520 del 31.07.2024;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il D.Lgs. 152/06 "parte terza" e D.G.R. 286/2005 e 1860/2006;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

#### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Azienda Agricola Morgagni Sara
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Monda, 66/c
- Destinazione dell'insediamento:	Azienda Agricola
- Potenzialità dell'insediamento:	Abitanti equivalenti totali n.1
- Classificazione dello scarico	acque reflue domestiche
- Recettore dello scarico:	Fosso poderale

- Sistemi di trattamento prima dello scarico:

Degrassatore da 250 lt (5 A.E.)

Fossa Imhoff da 5 A.E.

Comparto di sedimentazione: 250 lt

Comparto di digestione: 600 lt

Filtro batterico anaerobico da 1,19 m3

Altezza massa filtrante: 1,15 m

- 2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
- 7. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
- 8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
- 10. **Allorquando** la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
- 11. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
- 12. Sono ammessi unicamente scarichi domestici;

- 13. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpoderale, canale di scolo ecc. **nonché ogni eventuale diritto di terzi**, in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente;
- 14. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
- 15. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
- 16. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscose, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

#### **IMPATTO ACUSTICO**

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

#### **PREMESSA**

Vista l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica datata 06/06/24 integrata in data 26/07/24 acquisita al Prot. Com.le n. 94790/20 resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince per l'attività svolta in via Monda, 66/C:

- l'assenza di impianti esterni e lavorazioni particolarmente rumorose nonchè l'assenza di recettori residenziali sensibili nelle vicinanze;
- che trattasi di attività prettamente diurna:
- che il carico e scarico è all'interno della serra (area confezionamento)
- che la distanza dalla via Monda è di 45 mt.;
- che sarà garantito il rispetto dei valori limite assoluti di immissione previsti dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì e dei limiti differenziali in tutti i periodi di riferimento, anche in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora:

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

# **PRESCRIZIONI**

1) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio

# Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione/ valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013:
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.